

N.051/2019 / CIRCOLARE / Prot. 57.2019 / CZ

SERVIZIO FISCALE
25 febbraio 2019

Alle Aziende Associate

INTERMEDIARI FINANZIARI E HOLDING INDUSTRIALI: NUOVA DEFINIZIONE AI FINI FISCALI DI CUI AL D.LGS. 142/2018

Premessa

Il D.Lgs. 142/2018 (in G.U. del 28/12/2018) ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva UE n. 1164/2016 (cd. "direttiva Atad"), modificando numerose disposizioni fiscali (in particolare del Tuir) con l'obiettivo di contrastare l'elusione fiscale.

Ove non diversamente disposto, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018 e quindi dal 2019, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'esercizio solare.

Il decreto modifica le seguenti disposizioni:

- la nozione, *ai fini fiscali*, di "Intermediari finanziari" e di "Holding Industriale", introducendo a tal fine il nuovo art. 162-bis T.u.i.r.;
- le norme in materia di deducibilità degli interessi passivi (art. 96 Tuir);
- la disciplina fiscale del trasferimento della sede di imprese commerciali dall'Italia all'estero e dall'estero all'Italia (ar. 166 Tuir e nuovo art. 166-bis Tuir);
- la disciplina delle Controlled Foreign Companies e dei dividendi e plusvalenze di fonte estera (art. 167 Tuir e nuovo art. 47-bis Tuir);

Nella presente circolare ci concentreremo sul primo punto, rinviando a successive circolari l'esame delle altre disposizioni.

1. DEFINIZIONE DI INTERMEDIARI FINANZIARI E HOLDING INDUSTRIALI

L'art. 12 del DLgs. 142/2018 introduce nel Tuir il nuovo art. 162 bis, che fornisce una definizione univoca di Intermediario Finanziario e di Holding Industriale valida ai fini fiscali (sia ai fini Ires che Irap). La distinzione tra le due categorie è di notevole rilevanza in quanto comporta l'applicazione di norme fiscali differenti.

a) Intermediari Finanziari e soggetti ad essi assimilati

In tale categoria rientrano:

- i soggetti autorizzati ad erogare finanziamenti nei confronti del pubblico di cui all'art. 106 del TUB (c.d. "intermediari IFRS"), quali banche, SIM, SGR, ecc.;
- i confidi minori e gli operatori del microcredito (c.d. "intermediari non IFRS");
- le società che hanno quale oggetto esclusivo o principale l'assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari (es. holding che controllano banche).

Ai soli intermediari finanziari e soggetti assimilati sono riservate le seguenti regole fiscali:

- sono esclusi dalle limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi (di cui all'art. 96 del Tuir);
- è prevista la deducibilità integrale delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela (art. 106 Tuir);

www.confimiemilia.it – info@confimiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 - 43123 Parma
Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 0521 1566300 - fax +39 059 894812
Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871

- è prevista un'addizionale Ires del 3.5% (con l'esclusione delle Sim e SGR);
- la base imponibile Irap è determinata con le regole di cui ai commi da 1 a 8 dell'art. 6 del D.lgs. 446/1997, e pertanto in stretta derivazione dai bilanci redatti con gli schemi definiti dalla Banca d'Italia e dal provvedimento 22/12/2017;
- l'aliquota Irap è maggiorata dal 4,65% al 5,57% a seconda delle Regioni.

b) Società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati

In tale categoria rientrano:

- i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (e quindi in società industriali, commerciali e di servizi), le cd. "holding industriali";
- i soggetti che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico: sono i soggetti che, pur non detenendo partecipazioni e pur svolgendo attività oggettivamente di carattere finanziario (ad esempio: tesoreria, concessione di finanziamenti), limitano queste attività nei confronti del gruppo di appartenenza, le cd. "finanziarie captive".

Il successivo comma 3 dell'art. 162 bis precisa che l'esercizio dell'attività di assunzione di partecipazioni s'intende **in via prevalente** quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti non finanziari e gli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi (ad es: finanziamenti) sono superiori al 50% del totale dell'attivo.

Viene dunque soppresso ogni riferimento ai dati economici, a nulla rilevando il peso che i componenti finanziari hanno sul totale dei ricavi della società: per assumere la qualifica di "Holding Industriale" sarà dunque sufficiente che l'attivo patrimoniale dell'ultimo bilancio approvato sia rappresentato, per oltre il 50% del totale, da partecipazioni e finanziamenti.⁽¹⁾

L'effetto immediato di questa modifica normativa è che, ora, anche società industriali o commerciali, ove investano provvedano a finanziarne l'attività potrebbero superare detto parametro patrimoniale ed essere qualificate, ai fini Ires ed Irap, come "società di partecipazione non finanziaria".

Di seguito si riepilogano i principali effetti di natura tributaria derivanti dalla qualificazione di una società come "società di partecipazione non finanziaria":

- ai fini del bilancio non vi è alcun effetto, in quanto tali società continuano a redigere il bilancio secondo le regole ordinarie del codice civile e non sono tenute ad adottare gli schemi propri delle società finanziarie;
- ai fini Ires non si applica la maggiorazione di aliquota e la deduzione degli interessi passivi viene fatta con le regole del Rol di cui all'art. 96 Tuir;
- ai fini Irap, invece, devono applicare l'aliquota maggiorata (diversa a seconda delle Regioni) e alla base imponibile (determinata secondo le regole delle società industriali) devono aggiungere la differenza tra interessi attivi e proventi assimilati e interessi passivi e oneri assimilati (tenendo poi conto che gli interessi passivi sono deducibili ai fini Irap nei limiti del 96% del loro importo);
- sono tenute ad effettuare gli obblighi di comunicazione all'anagrafe dei rapporti finanziari di cui all'art. 10, comma 10, dl D.Lgs. 141/2010 (sul punto si rinvia al successivo paragrafo).

⁽¹⁾ Prima della modifica in esame, vi era molta incertezza in merito alla definizione, ai fini fiscali, di Holding Industriale, in quanto nel tempo si erano succedute numerose norme prive di coordinamento e mancava una definizione univoca; tuttavia, secondo la dottrina prevalente, continuava ad applicarsi la regola introdotta nell'abrogato art. 113 Tuir e poi recepita nell'art. 10, c. 10, del D.Lgs. 141/2010, la quale faceva riferimento ai bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi e alla presenza in via congiunta di due presupposti: a) ammontare di partecipazioni e finanziamenti superiori al 50% del totale attivo e b) ammontare di componenti di reddito di natura finanziaria superiore al 50% del totale ricavi.

A differenza delle altre disposizioni previste nel decreto in premessa, le nuove disposizioni in materia di “intermediari finanziari” e “società di partecipazione non finanziaria” si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2018 e quindi dal 2018, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'esercizio solare. Vengono però fatti salvi (con una espressa clausola di salvaguardia) i comportamenti tenuti in precedenza dai contribuenti ai fini della qualificazione di holding industriale.

2) COMUNICAZIONI DEI RAPPORTI FINANZIARI ALL'ANAGRAFE DEI RAPPORTI TRIBUTARI

Tutte le società che rientrano, in base ai dati dell'ultimo bilancio approvato, nella nuova definizione di “società di partecipazione non finanziaria” sono tenute a comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, i rapporti di natura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 10, del D.Lgs. 141/2010.

L'adempimento e il contenuto delle comunicazioni, già in vigore da tempo, non sono stati modificati, ma per effetto della nuova definizione di cui all'art. 162 bis, come si è illustrato poco sopra, ne è stato ampliato l'ambito di applicazione.

Non è stata prevista, al momento, una tempistica precisa per la prima comunicazione da effettuarsi a cura delle società che, finora, non erano tenute all'adempimento: fatti salvi nuovi chiarimenti, è da ritenersi che la prima comunicazione debba essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 (per le società con esercizio solare), dal momento che è solo in quel momento che si può determinare la sussistenza o meno dei nuovi requisiti di legge, sulla base di un bilancio approvato.

Circa il contenuto della comunicazione, si rinvia a quanto già illustrato in nostra circolare n. 11/2016 e relativi allegati. In questa sede ci limitiamo a ricordarvi che:

- la comunicazione, a regime, va fatta mensilmente, ma solo in caso di apertura o chiusura di rapporti finanziari; non vanno fatte comunicazioni annuali riassuntive né comunicazioni negative (cioè in mancanza di nuovi rapporti, ovvero di chiusura di rapporti in precedenza comunicati, non si deve fare alcuna comunicazione).
- I rapporti che le Holding Industriali devono comunicare sono:
 - le partecipazioni;
 - i finanziamenti ricevuti dai soci e quelli effettuati dalla società alle società partecipate;
 - i prestiti obbligazionari;
 - il rilascio di garanzie a favore di partecipate o a terzi a favore del gruppo;
 - il cash pooling;
 - per ciascun rapporto vanno identificati i dati anagrafici dei titolari e la natura del rapporto;
 - per la comunicazione non è stato predisposto un apposito software dall'Agenzia delle Entrate, pertanto i soggetti tenuti all'adempimento potranno utilizzare gli appositi programmi sviluppati dalle singole case di software, purché rispettino le specifiche tecniche richieste.

Si ricorda che per l'omessa comunicazione dei rapporti finanziari (o la loro trasmissione con dati inesatti o incompleti) è prevista una sanzione da € 2.065 a €20.658, che è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i 15 giorni.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE
Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confimiemilia.it

Dr. Stefano Bianchi
Direttore
Confimi Emilia

